

COMUNE DI LIVORNO

Regolamento per la concessione di aree del territorio comunale per l'esercizio delle attività degli spettacoli viaggianti e dei circhi

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 159 del 20 ottobre 1997

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 -	Art. 23 -		Art. 22 -	Art. 21 -	Art. 20 -	Art. 19 -	Art. 18		-	Art. 17 -	Art. 16 -	Art. 15 -	Art. 14 -	Art. 13 -	Art. 12 -	Art. 11 -	Art. 10 -	Art. 9 -	Art. 8 -	Art. 7 -	Art. 6 -	Art. 5 -	Art. 4 -	Art. 3 -	Art. 2 -	;
Subentri	Rinunce e sostituzioni	per i parchi di divertimento	Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità	Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree	Attività dirette alla commercializzazione di prodotti gastronomici 11	Composizione dei parchi	Concessione per spettacoli viaggianti e parchi di divertimento	E PARCHI E	TITOLO II - SPE	Commissione consultiva	Sospensione e revoca della concessione	Pagamento TOSAP	Deposito cauzionale	Istruttoria della domanda	Prescrizioni in materia di igiene e pubblica sicurezza	Orano di attività	Sistemazione attrezzature concessionari e smaltimento rifiuti	Durata delle attività e.sgombero dell'area	Indirizzi generali per la gestione delle aree	Divieto di concomitanza tra manifestazioni	Competenze Uffici comunali	Giuochi	Spettacoli viaggianti e parchi di divertimento	Circhi equestri	Aree di esercizio delle attività	Segundary and Angloramonico
	***************************************	0	telle graduatorie di anzian	ızianità per la concessione	ercializzazione di prodotti		i viaggianti e parchi di div	E PARCHI DI DIVERTIMENTO	TITOLO II - SPETTACOI I VIAGGIANTI		a concessione		***************************************	***************************************	igiene e pubblica sicurezz		concessionari e smaltimer	mbero dell'area	stione delle aree	ra manifestazioni	ali		chi di divertimento		vità	***************************************
<u>.</u>		12	ità	delle aree 11	gastronomici 11	-	crtimento 10	·		9	9	8	8	8	a7	7	nto rifiuti7	7	6	6	6	6	5	······································	5	······································

Art.28		Art.27	Art. 26	Art. 25
		1)	- 1
Art.28 - Prescrizioni 16	di inizio e cessazione attività	Art.27 - Nulla osta per l'impossibilità di rispettare i termini	Art. 26 - Obblighi dei concessionari	Art. 25 - Attrazioni di novità 15
9	0		S	\sim

TITOLO III - CIRCHI EQUESTRI

0	Art. 34 - Esibizioni pericolose	4	S	2
18	Art. 33 - Obblighi dei concessionari18	نټ	دی دی	A
18	Art. 32 - Concomitanza di domande18	2	. ე	Α
17	Art. 31 - Disposizioni sulle aree	, <u> </u>	ب. ت	A
17	Art. 30 - Concessione delle aree 17	0	ં (ડો દુ:	2
17	Art. 29 - Concessione per circhi equestri 1	1	۲.	4

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge e statutarie vigenti, le modalità di concessione delle aree comunali per l'esercizio di attività inerenti spettacoli viaggianti, manifestazioni circensi, parchi di divertimento da svolgersi in periodi di tempo determinati e a titolo oneroso.
- ". È vietato l'esercizio delle attività dei Circhi equestri e dello spettacolo viaggiante su aree private.

Art. 2 - Arce di esercizio delle attività

- 1. Le attività di cui al precedente articolo sono esercitate, di norma, nell'apposita area attrezzata di Via del Levante e in quelle dichiarate dalla Giunta comunale disponibili mediante inclusione in apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si verifichino condizioni tali da determinarne la necessità. L'elenco in oggetto è comunicato alle OO.SS. di categoria.
- 2. Le aree di cui al precedente comma sono altresì utilizzate, sulla base degli indirizzi fissati dalla Giunta, anche per lo svolgimento di mostre, fiere e feste popolari.
- È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Art. 3 - Circhi equestri

1. Per la classificazione dei Circhi equestri si applicano i criteri e le categorie previste dalla normativa vigente.

Art. 4 - Spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

- Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile.
- 2. Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni dello Spettacolo viaggiante.

3. L'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti per l'allestimento dei parchi di divertimento, istituito presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, serve di riferimento per la definizione e l'accettazione delle attività degli spettacoli viaggianti.

Art. 5 - Giuochi

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera, che consentono di giocare ad una persona per volta e per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, nè per la distribuzione dei gettoni nè per l'assegnazione dei premi.

Art. 6 - Competenze Uffici comunali

- L'occupazione delle aree di cui all'art.2 è subordinato al rilascio di concessione di suolo pubblico, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari in materia.
- 2. Le concessioni delle aree comunali sono temporanee, per periodi non eccedenti i 45 giorni, eccezionalmente prorogabili fino a 60 giorni.
- 3. Le aree disponibili per lo svolgimento dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti sono, altresì, utilizzate per mostre, fiere e feste popolari, secondo gli indirizzi generali forniti dalla Giunta comunale.
- La competenza al rilascio della concessione di suolo pubblico è attribuita al dirigente dell'Unità competente.

Art. 7 - Divieto di concomitanza tra manifestazioni

- In concomitanza di un parco di divertimento non può, di norma, essere autorizzato l'impianto di un altro parco.
- 2. In concomitanza di un circo equestre non può, di norma, essere autorizzato l'impianto di un parco di divertimento e viceversa.

Art. 8 — Indirizzi generali per la gestione delle aree

La Giunta comunale provvede a stabilire gli indirizzi generali per la gestione delle aree di cui all'art.2 al fine di consentirne, sulla base delle proposte formulate dagli uffici competenti, un equilibrato utilizzo per l'allestimento di parchi di divertimento, circhi, spettacoli viaggianti nonché mostre, fiere e feste popolari.

Art. 9 - Durata delle attività e sgombero dell'area

- 1. Nessuna delle attività di cui al presente regolamento potrà occupare aree pubbliche per un periodo superiore a 45 giorni consecutivi, ivi compreso il periodo di montaggio, di smontaggio e di sgombero.
- 2. Eccezionalmente il periodo di occupazione dell'area pubblica può essere prorogato a 60 giorni
- L'area occupata dovrà essere lasciata in buono stato di ordine e pulizia.
 Il concessionario è responsabile di eventuali danni arrecati al suolo pubblico.

Art. 10 - Sistemazione attrezzature concessionari e smaltimento rifiuti

- La sistemazione delle roulottes di abitazione dei concessionari e dei loro mezzi di trasporto avrà luogo, di norma, nelle località appositamente indicate dall'Amministrazione comunale.
- I proprietari delle predette attrezzature dovranno provvedere a loro
 spese allo smaltimento dei rifiuti per il tramite dell'apposito servizio di
 raccolta predisponendo, nei luoghi all'uopo indicati, i sacchi in idonei
 contenitori.

Art. 11 - Orario di attività

- 1. L'inizio dell'attività delle attrazioni è compreso nell'arco orario giornaliero 15,00/18,00 ed il termine nell'arco orario 23,00/24,00.
- Nei giorni di fiera e festivi l'inizio delle attività delle attrazioni può essere compreso, a seguito di richiesta dell'organizzazione, nell'arco orario 9,00/11,00 ed il termine, esteso ai giorni prefestivi, nell'arco orario 23,00/1,00.

Art. 12 - Prescrizioni in materia di igiene e pubblica sicurezza

- I concessionari sono tenuti all'esatta osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e di pubblica sicurezza nonché di ogni altra prescrizione dei regolamenti comunali.
- Per ragioni di igiene e pubblica sicurezza il titolare del circo, al fine di ottenere la concessione dell'area, dovrà allegare alla domanda il programma dello spettacolo con le modalità complete di utilizzo degli animali, nonché l'attestazione dei modi di trasporto, stazionamento e cura degli animali stessi durante la permanenza sul territorio del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n.473 del 22/11/93. Il

presenza nelle vicinanze immediate di numerose abitazioni, esercizi tività circense è inserita in un contesto fortemente urbanizzato, con degli esemplari della classe "mammalia" dell'ordine "carnivora" e commerciali ed insediamenti scolastici, per la tutela di essenziali In considerazione del fatto che l'area adibita allo svolgimento dell'at quanto attiene a gorilla, gorilla della costa, gorilla dei monti, scimpanzè "proboscidea", nonché quello dei "primates", specificatamente per ragioni di sicurezza e di incolumità pubblica, sarà escluso l'utilizzo scimpanzè nano, orang-utan, orango del Borneo, orango del Sumatra pinnipedi.

sta dello spettacolo. adeguate condizioni di vivibilità, da valutarsi al momento della richiedizioni di stanziamento, alimentazione e spazio tali da consentire Jutilizzo di animali della classe "mammalia" dell'ordine perissodactyla" ed "artiodactyla" è subordinata all'esistenza di con-

prevedano l'utilizzo dei rettili (compresi i rettilari) e dei cetacei (com Sono del pari escluse le attrazioni di qualunque tipo e specie che presi i delfinari).

stici, sempre nel rispetto delle norme richiamate Sono consentiti, invece, gli spettacoli che fanno uso di animali dome

Art. 13 - Istruttoria della domanda

L'unità Org.va competente al rilascio della concessione di suolo pubentro i termini e secondo le modalità stabilite in atti dell'Amministrablico provvede all'istruttoria della domanda e ad ogni atto procedimentale zione Comunale o, in mancanza, da leggi o regolamenti specifici

Art. 14 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi da parte del concespubbliche e per l'applicazione della relativa tassa sionario, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale secondo le norme previste dal regolamento per le occupazioni di spazi ed aree

Art. 15 - Pagamento TOSAP

Per l'occupazione del suolo comunale, si applicano le tariffe in vigore

Regolamento per la concessione di aree per spettacoli viaggianti e circhi

esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che ne sarà fatta oggetto del presente regolamento, farà fede la ricevuta che dovrà essere nonché delle spese per i servizi increnti l'organizzazione delle attività al momento della concessione. Dell'avvenuto pagamento della TOSAI

Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà l'operatore da nuove assegnazioni per almeno tre anni

Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione

L'Amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento sospendere e di tutte le altre che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno o revocare la concessione per inosservanza dei regolamenti comunali e delle prescrizioni di carattere igienico sanitarie impartite dalla U.S.L impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

Art. 17 - Commissione consultiva SCPNESSA DECEMBRONE

È istituita, al fine di consentire un'adeguata consultazione delle categorie di operatori interessate, apposita Commissione così composta:

Assessore competente in marchio ani anno consultazione delle catego-

Assessore competente in materia cui spetta la presidenza della Com-

- dirigente U. competente al rilascio delle autorizzazione o suo dele-
- funzionario dell'Unità incaricata dello svolgimento dell'istruttoria;
- da quattro a un massimo di sei rappresentanti delle OO. SS. delle presentative, con rapporto paritetico tra i due settori. categorie circensi e dello spettacolo viaggiante maggiormente rap-

2

- ordine alla predisposizione, nel rispetto delle norme di legge e dei limiti Le funzioni della Commissione sono esclusivamente consultive ir aree comunali, per la formazione della graduatoria di anzianità, per la inerenti la concessione delle arce ai singoli operatori composizione dei parchi di divertimento per la soluzione di controversie fissati dal presente regolamento, del calendario annuale di utilizzo delle
- Il parere delle organizzazioni sindacali di categoria non è vincolante

SPETTACOLI VIAGGIANTI

E PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 18 - Concessione per spettacoli viaggianti e parchi di divertimento

Le concessioni delle aree per le singole attrazioni e per i parchi di divertimento sono rilasciate su domanda degli operatori da presentare almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta il diniego della concessione

- Le domande devono specificare:
- le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale, la residenza dell'operatore, la precisa denominazione dell'attrazione.

autocertificazione temporaneamente sostitutiva indicante gli estremi del Nulla Osta ministeriale;

autocertificazione temporaneamente sostitutiva indicante gli estremi della licenza di esercizio; dichiarazione della superficie occupata con l'attrazione o le attrazio-

ni, con le carovane, abitazioni e cariaggi, in metri quadrati; dichiarazione delle persone al seguito del richiedente.

il periodo per il quale si chiede la concessione delle arec

- 3. La concessione per una singola attrazione, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità formulata ai sensi dell'art.21.
- 4. La concessione alle attrazioni all'interno di un parco di divertimento viene fatta secondo l'ordine di graduatoria formulata ai sensi dell'art.22.
- 5. L'autorizzazione e la concessione indicheranno il tipo di attrazione, i dati dell'operatore, il numero degli addetti, dei carriaggi, il periodo di montaggio, smontaggio e quello obbligatorio di esercizio dell'attrazione, gli orari obbligatori di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Art. 19 - Composizione dei parchi

- Il Dirigente dell'Unità competente, sulla base delle domande pervenute, determina la composizione dei parchi di divertimento.
- Al fine di garantire una presenza equilibrata, all'interno di ciascun parco, possono essere contemporaneamente presenti:

 aitrazioni grandi: non più di 1 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 10 Regolamento per la concessione di aree per spettacoli viaggianti e circh

- attrazioni medie: non più di 1 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 10
- attrazioni piccole: non più di 3 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 30
- 3. Gli apparecchi classificabili come piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro ecc.) con superfici di ingombro non superiori a mq.3, se richiesti a complemento di attrazioni grandi, medie e piccole possono essere autorizzati in deroga ai limiti sopra indicati.
- 4. L'Amministrazione si pronuncia sulle singole domande di ammissione ai parchi 15 giorni prima della data di inizio di ciascun parco.
- 5. La partecipazione al parco è obbligatoria per tutta la durata della manifestazione.
- 6. In ciascun parco possono essere previsti non più di quattro strutture di ristoro per la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 20 - Attività dirette alla commercializzazione di prodotti gastronomici

- 1. Le attività commerciali tradizionalmente operanti nei parchi e aventi come caratteristica la commercializzazione di dolciumi e di altri prodotti gastronomici sono considerate attività complementari ai parchi e soggette, per quanto applicabile, alla stessa regolamentazione, fatto salvo il rispetto della specifica normativa di settore compresa l'autorizzazione temporanea alla vendita.
- La collocazione di dette attività non dovrà ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
- I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono osservare le norme del presente Regolamento.
- Art. 21 Graduatoria generale di anzianità per la concessione delle aree
- 1. Gli operatori che con la domanda chiedono di installare le loro attrazioni sulle aree Comunali vengono iscritti in apposita graduatoria generale di anzianità, suddivisa per tipo di attrazione, sulla base dei requisiti e dei rispettivi punteggi indicati alle lettere a),b), e c) dell'art. 22.
- 2. L'inserimento in dette graduatorie è fatto d'Ufficio ogni qualvolta viene presentata valida domanda per la concessione d'uso delle aree.

- A tal fine, l'operatore dovrà produrre idonea documentazione affestante per ogni tipo di attrazione l'anzianità di esercizio.
- Nella stessa domanda dovranno essere specificate le esatte misure di dell'attrazione che si intende installare. ingombro (cassa, pedane, cancelli ecc.) ed il tipo di gioco all'interno
- Le graduatorie sono approvate dal Dirigente dell'unità competente, (sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 17); le stesse graduatorie verranno aggiornate ogni anno
- Art. 22 Criteri per la formazione delle graduatorie di anzianità per i parchi di divertimento
- 1. Gli operatori che intendono installare le loro attrazioni all'interno dei mentazione, ove non già prodotta, attestante l'anzianità di frequenza al Parco, l'anzianità di domanda, l'anzianità di appartenenza alla categodell'apertura del Complesso apposita domanda, con allegata la docuparchi di divertimento dovranno presentare almeno 90 giorni prima
- Non potranno essere ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della prescritta Autorizzazione Ministeriale, valida per anno in corso.
- ma; della data farà fede il timbro postale. spedite a mezzo posta, mediante raccomandata, entro la data medesi-Protocollo Generale del Comune, purchè le domande stesse risultino Potranno comunque essere ammesse le domande che pervengano al
- L'Unità competente, per ogni tipologia di attrazione e per ogni speciseguenti criteri: fico Parco di divertimenti predispone distinte graduatorie sulla base dei
- a) anzianità al Parco con il medesimo tipo di attrazione Punti 10 per ogni anno
- b) anzianità di domanda continuativa del punteggio precedentemente acquisito sima attrazione comporta l'azzeramento domanda per più di un anno per la medeper la medesima attrazione l'interruzione della presentazione della Punti 2 per ogni anno
- c) anzianità di esercizio con la medesima attrazione
- Punti 1 per ogni anno

- Il punteggio di cui alla precedente lettera a) rimane invariato se l'attra e semprechè tali aumenti non impediscano la collocazione di altre purché la superficie di ingombro (in mq) di quella nuova non superi il zione precedentemente installata è sostituita con altra dello stesso tipo sopra indicata il punteggio sarà ridotto di 30 punti e potrà essere attività aventi diritto. consentito un cambio solo ogni tre anni di partecipazione consecutiva, 15% della precedente attrazione. In caso di eccedenza della percentuale
- Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attraperdita di punteggio, se invece eccedente alle precedenti misure d'indi ingombro pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta zione con altra di diverso tipo da quelle esistenti nel parco e con misure gombro il punteggio gli sarà ridotto di 30 punti.
- dondolo, apparecchi forza muscolare, oroscopo, calciometro ecc.) con La concessione per le piccolissime attrazioni (pugnometri, soggetti a graduatoria di presenza nel Parco. punteggio di cui ai precedenti punti a), b), c), ma inserite in apposita superfici di ingombro non superiori a mq. 3, non sarà valutata ai fini dei
- Il requisito di cui alla precedente lettera c) potrà essere eventualmente degli operatori. documentato con una dichiarazione delle organizzazioni di categoria
- Il periodo massimo retroattivo valutabile è di 20 anni, risultante dalla originali in possesso dell'operatore. documentazione Comunale o da quella relativa alle autorizzazioni
- 10. La somma di punteggi parziali (relativi alle attrazioni) determina il ed è punto di riferimento per la dislocazione delle attrazioni nella punteggio globale e la priorità in graduatoria per ogni specifico Parco, cambi o sostituzioni di attrazioni planimetria del complesso, compresi i nuovi inserimenti ed eventuali
- 1. A parità di punteggio ha diritto di precedenza l'operatore che abbia punteggio) l'ordine di presentazione della domanda maggiore anzianità di frequenza al Parco, in subordine (a parità di
- 12.Le graduatorie così formulate sono approvate dal Dirigente dell'U competente ed hanno validità annuale
- 13.Le attrazioni di assoluta novità e di grande spettacolarità potranno essere inserite nell'organico del complesso in base alle disposizioni di

15

Regolamento per la concessione di aree per spettacoli viaggianti e circhi

Art. 23 - Rinunce e sostituzioni

- 1. L'operatore che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicario tempestivamente al competente ufficio, il quale provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima attrazione.
- 2. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, senza che siano stati addotti valide e giustificati motivi, l'esercente perde per il primo anno 30 punti del punteggio acquisito, e verrà escluso dalla manifestazione dell'anno successivo; qualora l'assenza si ripeta ancora con mancanza di giustificazione, gli verranno azzerati i punteggi relativi ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art.22.
- Per giustificato motivo si intende anche la richiesta di un anno di aspettativa, consentita una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione.
- In caso di sostituzione di attrazione con altra però già esistente nel Parco, sempreché non debbano essere escluse attrazioni già partecipanti, e nel rispetto dell'organico del Parco, le cui misure di ingombro siano pari o inferiori, il punteggio sarà ridotto di 40 punti; se eccedente le misure di ingombro, il punteggio verrà ridotto di 60 punti.
- 5. Nell'eventualità che un concessionario di una delle attrazioni che ufficialmente fanno parte dell'organico, dichiari di non poter partecipare alla manifestazione in quanto la stessa ha subito gravi danni a seguito di atti vandalici per opera di terzi, lo spazio riservato nella planimetria del Parco a tale attrazione, verrà dall'Amministrazione comunale non assegnato per tutto il periodo della manifestazione. Inoltre non saranno consentiti agli abituali concessionari cambi di attrazioni uguali o similari a quella in questione.

art. 24 - Subentri

- In caso di decesso o cessazione definitiva dell'attività da parte del titolare dell'attrazione il punteggio da lui acquisito relativamente ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art.22 sarà interamente riconosciuto al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti.
- Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano
 più eredi, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto notarile
 sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della
 concessione dell'area in questione un unico successore.
- 3. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo

- stesso potrà cedere a persona del proprio nucleo familiare una attrazione regolarizzando con le medesime procedure la relativa autorizzazione Ministeriale: in questo caso al beneficiario verrà riconosciuto il punteggio di cui al requisito lettera a) art.22 ridotto però di 30 punti.
- Nel caso di trasferimento dell'attrazione ad acquirente, purché munito dell'Autorizzazione Ministeriale rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza maturata dall'attrazione stessa, fermo restando il disposto degli artt. precedenti:
- 5. L'acquirente subentrante non potrà comunque, per i tre anni successivi dalla data del subentro, sostituire l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.

Art. 25 - Attrazioni di novità

- 1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, per installare una o più "attrazioni novità" e/o di "attrazioni spettacolari", nel rispetto della composizione dell'organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.
- 2. Se provviste di regolare autorizzazione Ministeriale, sono considerate "attrazioni di novità" quelle che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte dell'organico, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti e che siano assenti dal Parco da almeno cinque anni.
- 5. Nel caso di domande concorrenti, l'area viene assegnata tenuto conto della compatibilità dell'attrazione con l'area stessa e seguendo l'ordine di presentazione della domanda.

Art. 26 - Obblighi dei concessionari

- Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
- Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:
- a) apporre all'esterno dell'attrazione il contrassegno metallico il cui numero è specificato nel Libretto di Agibilità Ministeriale, in modo ben visibile e per tutta la durata dell'installazione;
- b) esporre, in modo ben visibile all'esterno dell'attrazione, l'autorizzazione amministrativa e la concessione del suolo pubblico;
- c) adempiere a tutte le disposizioni impartite dall'Unità competente dell'amministrazione comunale circa l'ubicazione, sistemazione e

- esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e la propria dichiarazione per il "corretto montaggio";
- d) iniziare e terminare l'attività e l'installazione nelle date previste;
- e) ottemperare ai disposti inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione:
- f) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione ad esercitare.

Art. 27 - Nulla osta per l'impossibilità di rispettare i termini di inizio e cessazione attività

1. Nel caso di gravi motivi adeguatamente documentati, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza dell'autorizzazione, essi devono far richiesta scritta al Dirigente dell'Unità competente che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta. Nel caso che le autorizzazioni in oggetto venissero negate, ove l'operatore violi le disposizioni date, sarà immediatamente allontanato con la sua attrazione dal Parco di divertimenti ed escluso da nuove assegnazioni per la stessa area per un periodo di anni tre.

Art. 28 - Prescrizioni

- Le attrazioni durante l'orario di apertura del parco dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate
- Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area.

III OLO III

CIRCHI EQUESTRI

Art. 29 - Concessione per circhi equestri

- La concessione delle aree per lo svolgimento delle manifestazioni dei circhi equestri sono rilasciate su domanda degli operatori da presentare almeno 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione del circo.
- Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta il diniego della concessione.
- 2. Le richieste di concessione di aree devono essere indirizzate al Dirigente dell'U. competente e firmate dai richiedenti in possesso del nulla osta di agibilità per l'anno in cui viene inoltrata la domanda.
- 3. La domanda deve recare gli estremi del nulla-osta ministeriale, licenza annuale rinnovata, le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale, la residenza o eventuale altro recapito con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico, l'area richiesta misurata in mq comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi, il periodo di tempo per cui si richiede la concessione, compreso quello occorrente per il montaggio e lo smontaggio del circo.
- Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la documentazione di cui all'art. 12 comma 2.

Art. 30 - Concessione delle arec

- La concessione delle aree viene fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 2. La concessione viene rilasciata a mezzo di apposito atto in cui siano precisati il relativo spazio, la località, la durata e le condizioni stabilite.

Art. 31 - Disposizioni sulle aree

- 1. Le concessioni ai circhi vengono rilasciate per non più di due volte l'anno, a distanza di almeno 90 giorni l'uno dall'altro.
- Eventuali altri tipi di spettacolo sotto i tendoni o strutture similari con permanenza inferiore a 10 giorni potranno essere autorizzati in qualsiasi periodo dell'anno, purchè non in concomitanza con il circo, quelli

3

Regolamento per la concessione di aree per spettacoli viaggianti e circh

 Nei casi di cui al comma precedente la domanda per il rilascio della concessione dovrà essere presentata negli stessi termini e con le stesse modalità previste per i circhi equestri.

Art. 32 - Concomitanza di domande

- Nel caso di più domande che riguardino lo stesso periodo, verrà concessa l'area al circo appartenente alla categoria superiore.
- 2. Nel caso che più circhi appartenenti alla medesima categoria nessuno dei quali sia di recente costituzione . richiedano la stessa area, per lo stesso periodo, l'autorizzazione sarà rilasciata al circo assente dalla città da più tempo. Nel caso di parità di assenza dalla città l'assegnazione avverrà al circo con il maggior numero di posti rispetto al minimo consentito. In caso di ulteriore parità sarà titolo di preferenza l'anzianità della domanda.
- 3. Per recente costituzione si intende di autorizzazione ministeriale da meno di tre anni.

Art. 33 - Obblighi dei concessionari

- . Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
- Non è consentita la rappresentanza.
- 2. L'autorizzazione amministrativa e la concessione di suolo pubblico devono essere esposti nella struttura, in modo ben visibile.
- È vietato l'ingresso all'area del parco a carovane-abitazioni e cariaggi
 che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Amministrazione
 comunale.
- l. Le concessioni sono subordinate ai seguenti obblighi
- a) divieto assoluto di sub-concessione;
- b) rispetto degli orari e delle condizioni prescritte;
- c) i direttori ed i titolari di circo si impegnano ad osservare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere negata o sospesa per violazione del sopraindicato protocollo di intesa e per accertato maltrattamento degli animali, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalla legge in caso di recidiva o condanna.

Art. 34 - Esibizioni pericolose

 In caso di esibizioni particolarmente pericolose, dovranno essere adottate tutte le misure stabilite dalla normativa vigente per la salvaguardia dell'incolumità degli artisti e degli spettatori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Provvedimenti di esecuzione del regolamento

1. Nel rispetto delle disposizioni di principio del presente regolamento e al fine di favorirne l'applicazione la Giunta comunale delibera provvedimenti generali volti a disciplinarne l'esecuzione.

Art. 36 - Rinvio

 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nei provvedimenti di cui al comma precedente, si fa rinvio alla normativa vigente, allo Statuto e agli altri regolamenti dell'Ente.

Art. 37 - Norme transitorie

Nelle more della definizione delle procedure di prima applicazione delle presenti norme e in attesa degli adeguamenti delle unità competenti a quanto stabilito nel presente regolamento, si applicano le disposizioni attualmente in vigore che non siano in contrasto con lo stesso regolamento.